



ENTE PUBBLICO

Atto di Indirizzo n. 47  
NS

Ai Coordinatori Regionali LILT

Ai Presidenti  
delle Associazioni Provinciali/Metropolitane  
LILT di Milano Monza Brianza, Napoli,  
Padova, Pavia, Roma, Terni, Torino, Varese,  
Alessandria, Cuneo, La Spezia, Pordenone,  
Udine, Torino, Brescia, Bergamo.  
Loro Sedi

E,p.c. Ai Presidenti delle rimanenti Associazioni  
Provinciali/Metropolitane LILT  
Loro Sedi

**Oggetto:** richiesta di adesione a rinnovo contrattuale tra la LILT ed Eudaimon (per conto di Snam) 2024/2026 avente ad oggetto "VISITE DI DIAGNOSI PRECOCE PRESSO GLI SPAZI PREVENZIONE DELLA LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE SNAM".

Si porta a conoscenza delle SS. LL. che recentemente la LILT Nazionale – a seguito di laboriosa istruttoria tra gli Uffici della LILT e gli Uffici di Eudaimon (cui la società Snam ha conferito delega, sia per la gestione che per il rinnovo dei contratti) - è stata ultimata la necessaria documentazione per il rinnovo del contratto in oggetto.

Le principali novità del contratto sono:

- aumento dei rimborsi spese relativi alle visite di prevenzione oncologica, secondo quanto stabilito dal CDN;
- adeguamento della modulistica a quanto previsto dal GDPR 2016/679;
- eliminazione della figura del medico competente;
- procedure informatizzate (di cui all'allegato A) per prenotazione delle visite presso le LILT Provinciali/Metropolitane aderenti.

Per quanto sopra si invitano le 16 Associazioni Provinciali/Metropolitane in indirizzo, dopo un'attenta lettura di tutta la documentazione (contratto e relativi allegati A, B, C, D, E ed F più mappatura sedi LILT/Snam) allegata al presente atto di indirizzo, a manifestare il proprio interesse ad aderire al presente contratto.

SEDE CENTRALE

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO DELLA SANITA' PUBBLICA



ENTE PUBBLICO

Si chiarisce che le citate 16 Associazioni – **alcune delle quali non sono parti attive dell'attuale contratto LILT/Snam, che si ricorda essere in proroga** - sono state indicate dal committente in base alle proprie esigenze logistiche.

Le Associazioni Provinciali/Metropolitane interessate in questa prima fase dovranno inviare alla LILT Nazionale – **entro e non oltre il 25 ottobre 2024** – soltanto l'allegato C (modulo adesione Associazioni) debitamente sottoscritto e compilare il file excel "mappatura sedi LILT/Snam", per quanto di loro competenza.

L'invio del citato modulo di adesione comporta l'accettazione di tutta la documentazionene allegata e dei derivanti obblighi contrattuali.

Infine si rende noto che, su eventuale richiesta del committente, potranno aderire – successivamente al perfezionamento della presente proposta contrattuale – tutte le altre Associazioni Provinciali/Metropolitane.

Con viva cordialità.

Il Responsabile Direzione e Gestione  
Rag. Davide Rubinace

Il Presidente  
Prof. Francesco Schittulli



**CONTRATTO**

**Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - Sede Centrale**

**E**

**Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Associazioni Provinciali/Metropolitane**

**E**

**SNAM (per il tramite di EUDAIMON)**

## CONTRATTO

### **VISITE DI DIAGNOSI PRECOCE PRESSO GLI SPAZI PREVENZIONE DELLA LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE SNAM**

Il contratto viene stipulato tra le seguenti parti:

**Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Sede Centrale**, di seguito denominata "LILT", con sede legale in via Alessandro Torlonia, 15 – 00161 – Roma, Codice Fiscale n. 80118410580 – nella persona del suo legale rappresentante, Presidente Nazionale, Prof. Francesco Schittulli

E

**Le Associazioni Provinciali/Metropolitane della LILT aderenti** di cui all'allegato B, nella persona del presidente e legale rappresentante

E

**SNAM S.p.a. per il tramite di EUDAIMON S.p.A. – società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di EPASSI GROUP OY.**, di seguito denominata per brevità "EUDAIMON", con sede in Vercelli, Piazza Pietro Pajetta Nedo 2, iscritta al Registro delle imprese di Vercelli partita iva e codice fiscale 03269680967, in persona dell'Amministratore Delegato dott. Cesare Concina, munito di specifici ed idonei poteri ai fini della sottoscrizione del presente Accordo

## **PREMESSO CHE**

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) - medaglia d'oro al merito della Sanità Pubblica - è una Pubblica Amministrazione di "notevole rilievo", riconosciuta tale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 2010, che opera senza finalità di lucro ed ha come compito istituzionale principale la promozione e diffusione della cultura della prevenzione oncologica come metodo di vita.

Lo Statuto Nazionale dell'Ente è stato approvato con decreto del Ministro della salute del 18 aprile 2024, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106. Pubblicato sulla G.U. - Serie Generale n. 109 del 11 maggio 2024.

Ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia, la LILT è vigilata dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il controllo della Corte dei Conti.

1. La LILT opera senza fini di lucro e ha come compito istituzionale principale la promozione della prevenzione oncologica nonché le connesse attività di natura socio-sanitaria e riabilitativa.

2. La LILT promuove e attua:

- a) la corretta informazione e l'educazione alla salute e alla prevenzione oncologica;
- b) le campagne di sensibilizzazione rivolte alle persone ed agli organismi pubblici, convenzionati e privati, che operano nell'ambito socio-sanitario e ambientale;

- c) le iniziative di formazione e di educazione alla prevenzione oncologica, anche nelle scuole e nei luoghi di lavoro e in tutte le sedi ove ciò necessita;
  - d) la formazione e l'aggiornamento del personale socio-sanitario e dei volontari;
  - e) la partecipazione dei cittadini e delle diverse componenti sociali alle attività della LILT;
  - f) gli studi, l'innovazione e la ricerca in campo oncologico;
  - g) le attività di anticipazione diagnostica, l'assistenza psico-socio-sanitaria, la riabilitazione e l'assistenza domiciliare, anche attraverso le varie espressioni del volontariato, nel rispetto della normativa concernente le singole professioni sull'assistenza socio-sanitaria.
3. Nel perseguimento degli scopi sociali la LILT collabora e si coordina con:
- a) le amministrazioni, le istituzioni, gli enti e gli organismi nazionali, regionali e provinciali che operano nell'ambito socio-sanitario, ambientale e della prevenzione oncologica e della riabilitazione;
  - b) le istituzioni, gli enti e gli organismi che operano a livello internazionale in campo oncologico, nelle relative attività di studio, di innovazione e di ricerca;
  - c) le istituzioni scolastiche, i clubs, i sodalizi e le associazioni di servizio, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, le Forze Armate, le Aziende private, Università, ordini professionali e quant'altro operante nel tessuto sociale nazionale.

In particolare, da oltre 100 anni la LILT promuove e diffonde su tutto il territorio nazionale - in collaborazione con le principali istituzioni e le più importanti organizzazioni nazionali ed internazionali operanti in campo oncologico - i vari aspetti della prevenzione: dalla primaria (finalizzata a ridurre i fattori di rischio e le cause di insorgenza della malattia), alla secondaria (visite mediche ed esami strumentali per la diagnosi precoce dei tumori), alla terziaria (volta a "prendersi cura" delle problematiche del percorso di vita di chi ha vissuto l'esperienza cancro).

L'assetto organizzativo della LILT - con Sede Centrale in Roma, Via Alessandro Torlonia 15, - risulta capillarmente esteso su tutto il territorio nazionale e si articola in 106 Associazioni Provinciali/Metropolitane. Tale modello funzionale - incentrato sulle citate 106 Associazioni Provinciali/Metropolitane, che rivestono natura di organismi costituiti su base associativa - si connota del carattere "pubblico - privato" e, in quanto tale, rappresenta l'unica realtà nell'ambito dell'attuale ordinamento legislativo che disciplina il mondo dell'associazionismo, deputata a diffondere concretamente la cultura della prevenzione oncologica, garantendo una presenza costante e qualificata a fianco del cittadino, del malato e della sua famiglia.

Con riferimento alle sopra citate campagne nazionali, tre sono quelle di particolare rilievo che da sempre sono state oggetto dell'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, del Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di quello del Ministero della Salute:

- **SETTIMANA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE ONCOLOGICA**

In concomitanza con l'arrivo della primavera si svolge uno dei principali appuntamenti della LILT: la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel 2001, che ha lo scopo di diffondere la cultura della prevenzione e l'importanza di corretti stili di vita a tutta la popolazione.

- **GIORNATA MONDIALE SENZA TABACCO**

La lotta al fumo è una delle attività di primaria importanza per la LILT. In occasione del 31 maggio, Giornata Mondiale Senza Tabacco promossa dall'OMS, questo Ente è protagonista di una intensa mobilitazione, con la presenza nelle piazze per distribuire materiale informativo sui danni che provoca il fumo attivo e passivo, offrire indicazioni ai cittadini che desiderano smettere con il tabacco.

- **NASTRO ROSA: MESE DELLA PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO**

La Campagna Nastro Rosa ha come obiettivo la sensibilizzazione di un numero sempre più ampio di donne sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della mammella. Per tutto il mese di ottobre la Sede Centrale e le Associazioni Provinciali/Metropolitane LILT offrono visite senologiche gratuite nei loro ambulatori, organizzano conferenze e dibattiti, distribuiscono materiale informativo e illustrativo e mettono in atto molteplici iniziative volte a responsabilizzare sempre più le donne su questa problematica, poiché il tumore al seno resta il big killer numero uno per il genere femminile.

- **CAMPAGNA NAZIONALE LILT "PERCORSO AZZURRO"**

Il Consiglio Direttivo Nazionale della LILT ha deliberato – nella seduta del 25 ottobre 2017 - l'istituzione di una nuova Campagna Nazionale della LILT di prevenzione oncologica rivolta alle persone di sesso maschile. Trattasi della Campagna Nazionale di prevenzione e diagnosi precoce dei tumori maschili denominata "Percorso Azzurro", che si terrà nel mese di novembre in tutta Italia. Con tale iniziativa la LILT intende potenziare il proprio impegno nella cura e nella promozione di azioni di carattere preventivo - sia primario, che secondario - volte alla sensibilizzazione della popolazione maschile in merito alle principali patologie oncologiche della sfera genitale maschile, quali il tumore della prostata, del pene e del testicolo.

## **CHE**

Le Associazioni Provinciali/Metropolitane LILT – ai sensi del vigente Statuto Nazionale - sono organismi costituiti su base associativa autonoma, disciplinati dalla normativa di diritto privato, in armonia con quanto disposto in materia dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e perseguono, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, gli scopi istituzionali della LILT di cui all'articolo 2 del citato statuto, conformandosi agli atti di indirizzo adottati dal C.D.N. mediante apposite direttive.

## **CHE**

SNAM S.p.a. è una società per azioni - costituita nel 1941 ed operante nel settore infrastrutture energetiche per il settore petrolifero, con sedi dislocate sul territorio nazionale. Detta società, al fine di tutelare al meglio la salute dei propri dipendenti, ha manifestato alla LILT Nazionale l'intendimento di offrire a questi ultimi – ed ai pensionati o al personale in mobilità (limitatamente ad un anno dalla chiusura del rapporto) - la possibilità di effettuare le tipologie di visite di prevenzione oncologica di cui al successivo articolo 6 del presente contratto.

SNAM S.p.A., in un'ottica di attenzione ai bisogni delle persone e di continuità dei servizi offerti ai propri dipendenti, ha identificato EUDAIMON S.p.A. quale proprio provider per la gestione di servizi, convenzioni e contratti in ambito Welfare, tale ambito include azioni di

people care e soluzioni cosiddette "flexible benefits". Il rapporto tra SNAM ed Eudaimon avente ad oggetto al gestione dei servizi welfare è tutt'ora in corso.

Nel più ampio ambito people care, SNAM ha delegato EUDAIMON a definire, contrattualizzare e gestire in tutte le fasi, per suo nome e conto, il contratto con LILT per la gestione amministrativa e il monitoraggio dell'erogazione, da parte delle Associazioni Provinciali/Metropolitane LILT che aderiranno al contratto, delle prestazioni di prevenzione oncologica. SNAM ha rilasciato ad EUDAIMON apposita autorizzazione, per definire e contrattualizzare l'accordo di erogazione servizi; raccogliere le richieste degli utenti al servizio; verificare le prestazioni richieste dai dipendenti; inoltrare le richieste alle sedi LILT coinvolte nell'erogazione delle prestazioni; verificare e liquidare le prestazioni consumate da LILT.

## **E CHE**

EUDAIMON S.p.A. è una società leader nella progettazione e gestione di servizi di welfare e benessere, destinati ai collaboratori aziendali, quali:

- check-up dei desiderata delle persone
- progettazione di piani di people care e welfare
- allestimento e gestione dei servizi a 360°
- supporto e assistenza agli utenti
- monitoraggio dei risultati e dei ritorni dell'investimento.

La missione di EUDAIMON è di agevolare il benessere e la conciliazione vita-lavoro dei dipendenti, attraverso soluzioni concrete accessibili direttamente sul posto di lavoro. In particolare, l'impresa EUDAIMON propone soluzioni di Welfare per incrementare il valore e la soddisfazione per l'utente finale (il dipendente), offrire efficienza economica per aziende di tutte le dimensioni e settori, anche in chiave di opportunità fiscali e di nuove forme di incentivazione dei dipendenti, oltre ad un'attenzione a tradurre in concreto i nuovi trend quali smart working, sharing economy e welfare community.

EUDAIMON, con sede a Vercelli, opera con grandi imprese presenti su tutto il territorio nazionale e nello specifico propone progetti e servizi a salvaguardia della salute dei dipendenti delle sue società clienti, promuovendo visite di prevenzione oncologica

## **SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il presente contratto riguarda:

- lo svolgimento da parte delle Associazioni Provinciali/Metropolitane aderenti, di cui all'allegato B, delle prestazioni assistenziali a favore dei dipendenti, pensionati o al personale in mobilità (limitatamente ad un anno dalla chiusura del rapporto) SNAM, come elencate nel successivo articolo 6. Dette prestazioni saranno erogate – totalmente o parzialmente, a seconda delle disponibilità tecnico/strumentali delle Associazioni Provinciali/Metropolitane aderenti – presso gli spazi di prevenzione (ambulatori) delle medesime Associazioni Provinciali/Metropolitane (come indicati nell'allegato B), nonché, all'occorrenza, presso altre strutture pubbliche e/o private con le quali vigono rapporti di collaborazione al riguardo;
- lo svolgimento da parte della LILT Sede Centrale dell'attività di coordinamento amministrativo del presente contratto, come disciplinato dal successivo articolo 5;

- l'impegno da parte di EUDAIMON al versamento di un contributo annuo di euro 15.000,00 finalizzata a sostenere la LILT Sede Centrale sia per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sia per la gestione amministrativa del presente contratto, con particolare riferimento alle citate attività di coordinamento tra le Associazioni Provinciali/Metropolitane ed EUDAIMON, nonché all'attività della figura professionale di riferimento LILT, con la funzione di coordinatore, di cui all'allegato A.

## **Art. 2 - DOCUMENTI CONTRATTUALI**

Il Contratto è composto dai seguenti documenti elencati in ordine di priorità:

- Allegato - A Specifica Tecnica
- Allegato - B Elenco Ambulatori
- Allegato - C Modulo di adesione delle Associazioni Provinciali
- Allegato - D Procura SNAM
- Allegato - E Tabella riepilogativa delle prestazioni effettuate mensilmente
- Allegato - F schema accordo ex art. 28 GDPR Associazioni provinciali/sede Centrale LILT

## **Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO**

3.1 Il presente Contratto, decorre dalla data di sottoscrizione e resterà in vigore fino al 31/12/2026 (data di cessazione del Contratto tra Eudaimon e SNAM). È espressamente esclusa la sua rinnovazione e proroga tacita.

3.2 In caso di cessazione anticipata, per qualsiasi motivo, del rapporto contrattuale in essere tra Eudaimon e SNAM, si determinerà la cessazione anche del presente Contratto.

## **Art. 4 - REQUISITI DELLE PARTI**

4.1 LILT Sede Centrale e le Associazioni Provinciali/Metropolitane aderenti per tutta la durata del Contratto:

- non devono ricadere in una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui alla Normativa Antimafia;
- non devono ricadere in una situazione relativa a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui alla Normativa Antimafia;
- devono essere in possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 26, comma 1 lett. a), ovvero dell'art. 90, comma 9 del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i., avuto riguardo alle attività oggetto del Contratto.

Nel caso di mancato rispetto di anche uno solo dei suddetti requisiti da parte di LILT, EUDAIMON si riserva la facoltà, prevista dal successivo articolo 17 "Risoluzione del Contratto", di risolvere il presente Contratto.

4.2 EUDAIMON si riserva il diritto di chiedere a LILT Sede Centrale e alle Associazioni Provinciali/Metropolitane aderenti, in qualunque momento, la produzione di ogni opportuna certificazione/documentazione/attestazione in ordine al mantenimento dei suddetti requisiti e comunque di accertare, anche autonomamente, a propria discrezione, in qualsiasi momento l'effettivo possesso di tali requisiti.



4.3 Nel caso in cui tale documentazione non venisse esibita nei termini indicati nella richiesta o qualora venisse a mancare anche uno solo dei suddetti requisiti o qualora quanto esibito o prodotto dalla LILT, ai fini dell'aggiudicazione del Contratto o della sua esecuzione, risulti in qualsiasi momento irregolare, incompleto, mendace, EUDAIMON si riserva la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo "Risoluzione del Contratto".

4.4 Qualora la mancanza dei requisiti o l'omessa dimostrazione del loro possesso sia limitata a taluna delle Associazioni Provinciali/Metropolitane LILT aderenti alla presente convenzione, la facoltà di risolvere il contratto avrà effetti solo nei suoi confronti ai sensi dell'art. 1459 cod. civ.

4.5 LILT si impegna, qualora dovessero intervenire mutamenti circa i propri requisiti soggettivi, a darne immediata comunicazione ad EUDAIMON. In mancanza, EUDAIMON si riserva la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo "Risoluzione del Contratto".

## **Art. 5 – ATTIVITA' DELLE PARTI CONTRATTUALI**

LILT Sede Centrale si impegna a:

- coordinare amministrativamente le Associazioni Provinciali/Metropolitane aderenti ed a sorvegliare, ispezionare, sollecitare e controllare tutte le fasi programmate di erogazione e svolgimento della prestazione.
- informare Eudaimon delle variazioni del suo assetto organizzativo e gestionale, rilevanti ai fini della normativa "anti-mafia".

Le Associazioni Provinciali/Metropolitane aderenti si impegnano a:

- eseguire tutte le azioni previste dal presente contratto affinché il SERVIZIO risponda ai requisiti concordati e le attività siano eseguite in conformità con i documenti e le procedure condivise nel presente contratto, nonché nel rispetto delle vigenti norme igienico – organizzative.

EUDAIMON si impegna a versare alla Sede Centrale – che poi provvederà a rimborsare le Associazioni Provinciali/Metropolitane – i rimborsi previsti per le prestazioni ambulatoriali, di cui al successivo articolo 6, entro 60 giorni dall'emissione della nota di addebito.

EUDAIMON si impegnerà, altresì, al versamento del contributo annuo di euro 15.000,00 di cui all'articolo 1 entro il primo semestre dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

## **Art. 6 - ELENCO PRESTAZIONI E CONTRIBUTI**

Per l'esecuzione dei servizi in oggetto – da parte delle Associazioni Provinciali/Metropolitane LILT – saranno riconosciuti a LILT i contributi liberali, a titolo di parziale rimborso spese delle prestazioni ambulatoriali eseguite, di seguito specificati:

### **a) Elenco prestazioni**

Donne

- Orientamento oncologico (anamnesi riferita al rischio oncologico) con visita senologica, della cute-nei e della cavità orale

**Euro/cad 90,00 (novanta/00) (\*)**

- Pap Test

**Euro/cad 33,00 (trentatre/00)**

- Mammografia

**Euro/cad 77,00 (settantasette/00)**

- Ecografia mammaria (solo su indicazione clinica)

**Euro/cad 77,00 (settantasette/00)**

- Ricerca del sangue occulto nelle feci

**Euro/cad 24,75 (ventiquattro/75)**

- Pap Test con visita ginecologica

**Euro/cad 60,50 (sessanta/50)**

Uomini

- Orientamento oncologico (anamnesi riferita al rischio oncologico) con visita della cute-nei, della cavità orale ed esplorazione rettale

**Euro/cad 90,00 (novanta/00) (\*)**

- Ricerca del sangue occulto nelle feci

**Euro/cad 24,75 (ventiquattro/75)**

*(\*) Nel caso di esecuzione parziale, ogni visita sarà compensata ad una tariffa di*

**Euro/cad 35,00 (trentacinque/00)**

Gli importi dei contributi sono comprensivi di tutti gli oneri derivanti dal Contratto e tengono conto delle modalità, prescrizioni ed oneri previsti nei documenti contrattuali che LILT deve osservare nell'esecuzione delle attività;

I contributi comprendono, oltre agli oneri inerenti alle attività di sicurezza derivanti dal Contratto, anche quelli relativi all'ottemperanza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ed inoltre:

- qualsiasi tipologia di contributo previdenziale;

- tutto quanto dovuto da LILT per l'esecuzione delle attività del Contratto effettuate anche al di fuori del normale orario di lavoro nel rispetto di ogni altra normativa contrattuale collettiva di riferimento, sollevando EUDAIMON dalle eventuali inosservanze;
- tutti gli oneri per i normali imprevisti nel corso delle attività, i compensi accessori e spese di ufficio, per comunicazioni postali, telefoniche e riproduzioni, oltre che per copie di studio e sviluppo, per traduzione del materiale proveniente da EUDAIMON o di altra provenienza, nonché le prestazioni normalmente necessarie per l'espletamento dell'oggetto del Contratto;
- l'eventuale sostituzione del personale di LILT per qualsiasi motivo essa dovesse avvenire.

#### **Art. 7 - INVARIABILITÀ DEI CONTRIBUTI**

LILT dichiara, anche ai fini dell'Art. 1469 del Codice Civile, che i contributi contrattuali resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto, indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsiasi genere, anche imprevedibili, le quali, incidendo comunque sui costi, potrebbero legittimare la revisione dei compensi a norma dell'Art. 1664, 1° comma, del Codice Civile.

LILT dichiara altresì di assumere interamente l'alea di un'eventuale maggiore onerosità delle proprie attività, da qualsiasi causa anche imprevedibile, essa possa dipendere, rendendo così inapplicabile al Contratto, anche in via di rinuncia, quanto disposto dall'Art. 1467 del Codice Civile.

#### **Art. 8 - NORME DI SICUREZZA E TUTELA DEL LAVORATORE**

LILT è obbligata a rispettare tutte le norme vigenti, in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed adottare tutte le cautele, le misure ed i provvedimenti atti ad evitare qualsiasi infortunio a persone o danno alle cose.

#### **Art. 9 - ASSICURAZIONI**

Saranno a carico di LILT tutte le spese di assicurazione e i contributi assicurativi e previdenziali del personale per infortuni, malattie, e Responsabilità civile.

LILT sarà perciò responsabile dei sinistri, che nello svolgimento dei Servizi accadessero ai propri dipendenti o a Terzi o alle cose, per cause inerenti ai Servizi stessi.

In caso di infortunio saranno quindi a carico di LILT le indennità che comunque dovessero spettare a favore di chiunque avente diritto, EUDAIMON è manlevata ed indenne da qualsiasi molestia o pretesa.

LILT risponde infine per l'osservanza di tutte le prescrizioni fissate da leggi, decreti, regolamenti vigenti e/o che andassero in vigore durante lo svolgimento delle attività nei riguardi dei dipendenti ed in particolare di quelle relative alla prevenzione degli infortuni sui lavori.

Nessuna delle due Parti potrà essere considerata responsabile nei confronti dell'altra per eventuali danni diretti o consequenziali, per perdita di profitto, perdita di contratti o simili, a seguito del Contratto.

Resta ferma l'autonoma e diretta responsabilità delle Associazioni Provinciali/Metropolitane aderenti per tutti i sinistri ai propri dipendenti o a terzi che siano in rapporto causale con l'erogazione dei servizi da parte loro o con la propria attività e/o organizzazione territoriale.

## **Art. 10 - PERSONALE**

10.1 Per le attività amministrative oggetto del Contratto, LILT opera con personale regolarmente assunto alle proprie dipendenze, ovvero regolarizzato a mezzo di apposito contratto, ed anche dei volontari che prestano la loro opera a favore della LILT.

10.2 È pertanto responsabile per l'operato dei propri dipendenti e/o subappaltatori e/o subcontraenti e/o subfornitori e/o collaboratori e/o consulenti nell'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.

10.3 LILT dichiara pertanto di detenere il potere organizzativo dei mezzi necessari, nonché il potere organizzativo e direttivo nei confronti del proprio personale dipendente o dei propri volontari.

10.4 LILT si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o volontari, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi; si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività oggetto del Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti alla data di sottoscrizione del Contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicato nella località: si obbliga a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

10.5 LILT si impegna a documentare quanto sopra a EUDAIMON a seguito di sua richiesta scritta.

10.6 LILT si impegna a tenere EUDAIMON manlevato e indenne da qualunque richiesta e/o pretesa e/o azione, avente contenuto o effetto economico, avanzata nei confronti di EUDAIMON da parte di dipendenti e/o subappaltatori e/o subcontraenti e/o subfornitori e/o collaboratori e/o consulenti di LILT stessa e/o dagli Enti previdenziali, che dovesse derivare dal mancato assolvimento ovvero degli obblighi di natura retributiva e/o contributiva o comunque quale conseguenza delle attività prestate.

10.7 In ogni caso EUDAIMON, qualora rilevi che per l'esecuzione del Contratto il numero dei lavoratori in distacco presso LILT sia tale da far ritenere possibile il mancato possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti tecnico-organizzativi, si riserva il diritto di effettuare controlli al fine di verificare il rispetto degli impegni assunti ai sensi del Contratto.

10.8 Qualora venisse accertata la violazione del suddetto obbligo, EUDAIMON avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., oltre al risarcimento del maggior danno.

10.9 Nel caso in cui l'inadempienza e la conseguente causa di risoluzione contrattuale dovessero verificarsi limitatamente a taluna delle Associazioni Provinciali/Metropolitane

LILT aderenti alla presente convenzione, i relativi effetti non incideranno sull'intero contratto ai sensi dell'art. 1459 cod. civ.

#### **Art. 11 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI**

Per accedere alle prestazioni presso le strutture LILT (All. B) gli utenti SNAM beneficiari del Piano di Welfare aziendale dell'azienda, previa richiesta tramite il Portale Eudaimon e previo appuntamento secondo le modalità di cui alla Specifica Tecnica (All. A), dovranno presentarsi, muniti di documento di riconoscimento aziendale, di un documento di riconoscimento personale nonché del titolo di legittimazione rilasciato da Eudaimon riportante il codice identificativo della richiesta.

LILT nell'esecuzione dei servizi, tramite richiesta di informative o di resoconti alle Associazioni Provinciali/Metropolitane aderenti, si impegna a :

- garantire che le prestazioni saranno eseguite con le modalità e alle condizioni indicate nella Specifica Tecnica (Allegato A).
- garantire che i Servizi vengano eseguiti con la massima professionalità, al più alto livello di conoscenza clinico-medica, in ogni caso con la qualificata diligenza richiesta dai Servizi medesimi;

#### **Art. 12 - MODALITÀ DI RIMBORSO SPESE**

Per l'esecuzione di tutte le attività del Contratto, EUDAIMON riconosce a LILT i rimborsi indicati all'articolo 6 (contributi) a 60 giorni dalla data di emissione della nota di addebito, tramite bonifico bancario, sulle seguenti coordinate bancarie:

Monte dei Paschi di Siena S.p.A.  
Via del Corso, 232 Roma  
IBAN: IT 61 E 01030 03200 000006418011  
BIC: PASCITMMROM

Nella causale del bonifico dovrà essere indicata la dicitura "Contratto LILT- EUDAIMON per visite ed esami di diagnosi precoce".

La Sede Centrale provvederà poi a rimborsare le Associazioni Provinciali/Metropolitane.

#### **Art. 13 - NOTE DI ADDEBITO**

13.1 **Mensilmente** e posticipatamente le Associazioni Provinciali/Metropolitane della LILT emetteranno la seguente documentazione, comprensiva di IVA, se dovuta, e di ogni onere fiscale:

una nota di addebito per richiedere i rimborsi spese delle prestazioni effettuate alle condizioni di cui all'articolo 6 accompagnata da un report delle prestazioni mensili effettuate (**Allegato E**). Il Report non conterrà dati personali direttamente identificativi dei dipendenti destinatari delle prestazioni, ma esclusivamente un dato pseudonimo degli stessi, consistenti nel solo codice del voucher utilizzato, nel rispetto della natura amministrativa degli obblighi assunti dalla LILT – Sede Centrale.

Le note di addebito dovranno essere inviate dalle Associazioni Provinciali/Metropolitane LILT alla Sede Centrale, che poi provvederà a redigere un'unica nota di addebito da inviare ad Eudaimon. Unitamente alla nota di addebito, LILT Centrale invierà ad Eudaimon un documento riepilogativo dei report ricevuti dalle singole Associazioni Provinciali/Metropolitane

13.2 La nota di addebito in originale deve essere intestata a:

Eudaimon S.p.A  
Piazza Pietro Pajetta Nedo, 2  
13100 Vercelli  
P.Iva 03269680967

13.3 La nota di addebito deve essere inviata in formato "pdf", a mezzo e-mail al seguente indirizzo:

[backoffice@eudaimon.it](mailto:backoffice@eudaimon.it) e [amministrazione.fornitori@eudaimon.it](mailto:amministrazione.fornitori@eudaimon.it)

I dati per la gestione della Fatturazione Elettronica sono i seguenti:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	CODICE DESTINATARIO	PEC
EUDAIMON S.P.A.	03269680967	MZO2A0U	<a href="mailto:eudaimon@pec.eudaimon.it">eudaimon@pec.eudaimon.it</a>

13.4 Le coordinate bancarie di LILT sono:

Monte dei Paschi di Siena S.p.A.  
Via del Corso, 232 Roma  
IBAN: IT 61 E 01030 03200 000006418011  
BIC: PASCITMMROM

#### **Art. 14 - ANTIRICICLAGGIO**

EUDAIMON dichiara di osservare i principi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, condividendone il generale obbligo di "collaborazione attiva" (tramite segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interne), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

In accordo con quanto previsto all'art. 648 bis Codice Penale, nonché con il contenuto della disposizione di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, si precisa che per riciclaggio e da intendersi: la conversione, il trasferimento, l'occultamento o la dissimulazione ovvero l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione ad essa. Per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui al Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

LILT dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231.

LILT dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità, in adesione a quanto previsto dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, di non aver riportato condanne penali ovvero di non essere coinvolto in procedimenti in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Le Parti convengono che l'inosservanza di quanto disciplinato dalla presente clausola contrattuale ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate da LILT costituisce inadempimento al presente Contratto. Conseguentemente a EUDAIMON è riservata la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto in caso di sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. a carico dell'Fornitore relativamente ad una delle ipotesi delittuose in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007.

L'esercizio di dette facoltà comporterà a favore di EUDAIMON il diritto di addebitare a LILT tutte le maggiori spese e costi derivanti o comunque conseguenti dalla risoluzione anticipata del Contratto.

#### **Art. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le Parti si impegnano all'osservanza, ciascuna nel proprio ambito e per la migliore esecuzione del presente contratto, della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle norme del GDPR e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.

A tal fine le Associazioni Provinciali LILT e SNAM (per il tramite di EUDAIMON) prendono atto e confermano reciprocamente che le stesse trattano i dati personali, ognuna per le proprie finalità, in qualità di autonomi titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 4 par. 1 n. 7) del GDPR.

Le Parti riconoscono e comprendono che, agendo in qualità di titolari autonomi del trattamento, saranno, ognuna per proprio conto, responsabili per l'adempimento degli obblighi previsti in capo al titolare del trattamento ai sensi del GDPR e dei suoi successivi aggiornamenti e modifiche.

I dati personali identificativi e quelli relativi alla salute, verranno trattati esclusivamente dalle Associazioni Provinciali LILT aderenti al presente Contratto per finalità di medicina preventiva, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria, e dunque ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, lettera h) del GDPR (finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali) che costituisce dunque la base giuridica del suddetto trattamento. Tali dati saranno trattati esclusivamente dalle persone autorizzate e istruite dalle stesse Associazioni, da (o sotto la responsabilità di) un professionista sanitario, soggetto al segreto professionale o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza.

I dati personali, anche relativi alla salute degli utenti, una volta raccolti dalle Associazioni LILT, potranno essere eventualmente comunicati ai soli soggetti specificatamente

individuati dalla normativa vigente per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, come ad esempio al medico competente, nel rispetto del segreto professionale, dei principi di pertinenza e minimizzazione dei dati.

La società EUDAIMON, per conto di SNAM, non riceverà né tratterà dati relativi alle prestazioni erogate ma solo informazioni identificative della richiesta effettuata e del relativo valore, senza riferimento identificativo del soggetto destinatario della prestazione, in forma anonima, ai soli fini del monitoraggio della corretta esecuzione del contratto.

La LILT – Sede Centrale, svolgendo un ruolo esclusivamente amministrativo e organizzativo, agirà in qualità di Responsabile del Trattamento limitatamente al trattamento dei dati pseudonimi dei beneficiari dei servizi, consistenti nei soli codici dei voucher, che riceverà dalle Associazioni Provinciali LILT per le finalità di gestione amministrativa e di rendicontazione. Tale rapporto sarà regolato da un accordo ai sensi dell'art. 28 GDPR, tra le Associazioni Provinciali LILT e la LILT nazionale.

## **Art. 16 - RISERVATEZZA**

Ogni dato, informazione o documento che divenga noto a LILT in conseguenza o in occasione dell'esecuzione del Contratto, non può essere usato né rivelato a terzi senza il preventivo assenso di EUDAIMON. Le Informazioni Commercialmente Sensibili che divengano note a LILT in conseguenza o in occasione dell'esecuzione del Contratto non possono essere usate né rivelate a terzi senza il preventivo consenso scritto del EUDAIMON.

In particolare, l'LILT si impegna a:

garantire, adottando misure di riservatezza e/o sicurezza di volta in volta richieste da EUDAIMON e con esso concordate, la segregazione e la conservazione delle Informazioni Commercialmente Sensibili di EUDAIMON di cui LILT dovesse venire a conoscenza nell'esecuzione del Contratto e a non divulgare le stesse a soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale in assenza di preventiva autorizzazione scritta di EUDAIMON;

emanare idonee disposizioni ai propri dipendenti, rappresentanti, incaricati e/o collaboratori e/o consulenti e/o subfornitori e/o subappaltatori e/o società affiliate coinvolti nella prestazione delle attività in ordine al corretto trattamento e alla non divulgazione dei dati riservati e delle Informazioni Commercialmente Sensibili.

Resta inteso che tale obbligo di riservatezza non riguarda i dati e le informazioni, ivi incluse le Informazioni Commercialmente Sensibili, già di dominio pubblico o la cui divulgazione sia imposta dalla legge, da provvedimenti giudiziari e/o amministrativi.

La violazione dell'obbligo di riservatezza deve intendersi inadempimento di gravità tale da consentire ad EUDAIMON di risolvere il presente Contratto a norma dell'art. 1456 Cod. Civ., mediante invio di raccomandata A.R., salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti anche oltre le eventuali penali maturate, dovendosi queste ultime sempre ritenersi non soddisfattive.

## **ART.17 - RISOLUZIONE**



La violazione delle obbligazioni di LILT e di EUDAIMON di cui ai seguenti articoli:

- "Oggetto del contratto";
- "Durata del Contratto";
- "Requisiti delle parti";
- "Attività delle parti contrattuali";
- "Personale";
- "Assicurazioni";
- "Fatturazione";
- "Antiriciclaggio";
- "Trattamento dei dati personali";
- "Riservatezza";

deve intendersi inadempimento di gravità tale da consentire a EUDAIMON di risolvere il presente Contratto a norma dell'art. 1456 Cod. Civ., mediante invio di raccomandata A.R., salvo il diritto all'eventuale risarcimento dei danni subiti.

La risoluzione del contratto avviene altresì in conformità all'art. 108, D. Lgs. n. 50/2016.

La mancanza dei requisiti, nonché l'omessa dimostrazione del loro possesso o il grave inadempimento di taluna delle Associazioni Provinciali/Metropolitane LILT aderenti al presente contratto, potrà comportarne la risoluzione solo nei suoi confronti ai sensi dell'art. 1459 cod. civ.

## **Art. 18 - LUOGO DELLE COMUNICAZIONI E REFERENTI**

19.1 Tutte le comunicazioni relative all'esecuzione del presente Contratto dovranno intercorrere unicamente tramite i Gestori nominati dalle Parti.

19.2 Il Gestore del Contratto indicato da Eudaimon, al quale dovrà essere trasmessa qualsiasi richiesta e/o comunicazione di carattere operativo, è Alessandro Pirruccio – mail [delivery@eudaimon.it](mailto:delivery@eudaimon.it) tel 0161 182 8500

19.3 Il gestore del contratto designato dalla LILT, al quale trasmetteremo ogni nostra richiesta e/o comunicazione è il Dott. Nicola Squicciarini - tel. 06/44259751 - email: [n.squicciarini@lilt.it](mailto:n.squicciarini@lilt.it)

Ognuna delle Parti avrà il diritto di sostituire il proprio Gestore dandone comunicazione scritta all'altra.

**Per la LILT Sede Centrale**

Il Presidente Nazionale Prof. Francesco Schittulli

**Per EUDAIMON**

Il legale rappresentante *pro tempore* Dott. Cesare Concina

**Per le Associazioni Provinciali/Metropolitane della LILT**

Vedi adesioni di cui all'allegato B

## **ALLEGATO A**

### **SPECIFICA TECNICA**

#### **OGGETTO**

Esecuzione da parte di LILT, presso i propri spazi di prevenzione (ambulatori) presenti sul territorio nazionale o presso altre strutture con le quali collabora a livello locale attraverso le Associazioni Provinciali/Metropolitane (All. B), delle prestazioni indicate nella presente specifica e rivolte a tutti gli utenti SAIPEM individuati come destinatari.

#### **TIPOLOGIA DI VISITE**

##### ***Donne***

- Orientamento oncologico (anamnesi riferita al rischio oncologico) con visita senologica, ispezione della cute-nei e della cavità orale (è prevista l'effettuazione della singola visita) – (annuale)
- Pap Test (annuale)
- Pap Test con visita ginecologica (annuale)
- Mammografia da 40 anni (annuale)
- Ricerca del sangue occulto nelle feci da 40 anni (annuale)
- Ecografia mammaria (solo su indicazione clinica)

##### ***Uomini***

Orientamento oncologico (anamnesi riferita al rischio oncologico) con ispezione della cute-nei, della cavità orale ed esplorazione rettale (dai 50 anni \*) (annuale)

Ricerca del sangue occulto nelle feci da 40 anni (annuale)

Eventuali modifiche, ampliamenti e/o sostituzioni di accertamenti saranno concordati tra Eudaimon e LILT.

\* Esplorazione rettale: dai 40 anni annuale se esiste una storia familiare di patologia prostatica, e/o del grosso intestino.

## **MODALITA' DEL SERVIZIO**

Per richiedere il servizio l'Utente dovrà compilare un form dedicato presente sul portale Welfare Eudaimon. In fase di compilazione online l'Utente sceglierà la sede presso la quale effettuare la visita e il relativo protocollo.

A conclusione della richiesta (online), l'Utente riceverà una mail con indicati i dettagli della prestazione prescelta, il codice richiesta di Eudaimon e le modalità di fruizione: per completare la prenotazione e definire l'appuntamento l'Utente dovrà chiamare direttamente la sede LILT prescelta. In parallelo la sede LILT prescelta, riceverà in tempo reale le informazioni identificative della richiesta.

Per accedere alle prestazioni presso le strutture LILT gli Utenti SAIPEM dovranno presentarsi, previo appuntamento, muniti del titolo di legittimazione rilasciato da Eudaimon riportante il codice identificativo della richiesta nonché di un documento di riconoscimento personale e/o di documento di riconoscimento aziendale (se sussistente).

L'insieme dei suddetti documenti e la corrispondenza dei dati identificativi sono da considerarsi elemento essenziale per poter erogare la prestazione.

Con cadenza trimestrale la sede centrale di Roma invierà a EUDAIMON una nota di addebito per le prestazioni eseguite, agli indirizzi indicati nel contratto.

A fronte di specifica richiesta dell'Utente, LILT rilascerà un giustificativo per l'azienda attestante l'avvenuta erogazione di una prestazione relativa alla campagna medica .

### **Punti di attenzione:**

- Le prestazioni potranno essere erogate solo alle condizioni previste nel paragrafo precedente. La sede LILT dovrà verificare la presenza dei documenti richiesti e la corrispondenza dei dati.
- LILT, tramite richiesta di informative o di resoconti alle Associazioni Provinciali/Metropolitane aderenti, deve garantire che le visite previste nell'oggetto della presente Specifica Tecnica vengano effettuate solo una volta all'anno per ciascun soggetto autorizzato a fruirne
  - Le eventuali visite od esami non previsti nella presente Specifica e/o non corrispondenti a quanto risultante dai documenti di legittimazione in possesso dell'utente, sono da considerarsi "personali" e dovranno essere regolate individualmente dagli utenti.
  - Le visite/esami dovranno essere garantiti, da parte delle Associazioni Provinciali della LILT, entro un massimo di 30 giorni dalla prenotazione, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambulatorio prescelto.
- LILT deve impegnarsi a curare la gestione amministrativa e il monitoraggio dei servizi che, nella loro autonomia, saranno espletati dalla Associazioni Provinciali/Metropolitane aderenti al contratto con la massima professionalità e il più alto livello di conoscenza clinico-medica, in ogni caso con la qualificata diligenza richiesta dai servizi medesimi.

- .. Le visite effettuate a coloro non in possesso dei requisiti definiti da EUDAIMON ed ulteriori eventuali prestazioni non consentite, nell'arco dell'anno, dal protocollo sanitario sono da considerarsi a carico di LILT.
- La mancata disdetta preventiva da parte degli utenti non genererà alcun costo a carico di EUDAIMON.
- LILT malleverà e manterrà indenne il Committente (Eudaimon) per ogni eventuale danno o richiesta di risarcimento che dovesse derivare durante l'esecuzione del servizio, ferma restando l'autonoma e diretta responsabilità delle Associazioni Provinciali aderenti per i danni imputabili alla loro attività o gestione organizzativa.

## **CONSEGNA REFERTI**

I fogli referto delle visite al seno, cute, cavo orale ed esplorazione rettale dovranno essere consegnati dal medico al paziente al termine della visita.

I referti, con i relativi esami, delle mammografie, ecografie e Pap Test verranno consegnati entro 15 giorni dopo l'effettuazione dell'esame, dietro presentazione del biglietto ritiro esiti, direttamente all'interessato o a persona munita di delega scritta.

I referti urgenti saranno consegnati direttamente dal medico, con successiva spedizione dei relativi esami al dipendente.

Su richiesta degli interessati, i fogli referto delle visite o degli esami non consegnati al termine della visita/esame verranno spediti all'indirizzo indicato dal paziente dalle Associazioni Provinciali LILT che hanno curato l'effettuazione delle prestazioni.

## **MONITORAGGIO ATTIVITA'**

Le Associazioni LILT Provinciali/Metropolitane dovranno compilare mensilmente una tabella riassuntiva delle prestazioni erogate secondo quanto indicato al paragrafo REPORTISTICA.

## **FIGURA PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO**

Nell'ambito della collaborazione finalizzata al lavoro di informazione e di sensibilizzazione sulla prevenzione e per assicurare il corretto svolgimento della sua attività di gestione amministrativa e di monitoraggio dell'erogazione da parte delle Associazioni Provinciali LILT delle prestazioni di prevenzione oncologica, LILT dovrà inoltre prevedere una figura professionale di riferimento, con la funzione di coordinatore, per garantire un'interfaccia efficace con tutte le Associazioni Provinciali/Metropolitane della LILT che, nella loro autonomia gestionale e organizzativa, erogheranno agli utenti le prestazioni.

In modo particolare – previa adozione, da parte delle Associazioni Provinciali aderenti, di formalità idonee a tutelare la riservatezza e l'anonimato dei dati

degli utenti destinatari delle prestazioni, che non dovranno essere divulgati nel rispetto della natura amministrativa degli obblighi assunti – LILT Sede Centrale dovrà provvedere allo svolgimento delle seguenti attività:

- Fungere da collegamento tra le Associazioni Provinciali/Metropolitane LILT ed il Gestore del contratto SAIPEM, nonché gestire eventuali problematiche che dovessero insorgere a tale livello.
- Gestire eventuali problematiche che dovessero insorgere, anche relativamente alla introduzione delle nuove modalità informatiche richieste dalla Società Eudaimon.

## **REPORTISTICA**

Le Associazioni Provinciali/Metropolitane LILT elaboreranno mensilmente e posticipatamente una reportistica riepilogativa dei servizi resi nel mese precedente secondo il modello Allegato E al Contratto, la quale, successivamente e trimestralmente, provvederà a trasmettere al Gestore del Contratto EUDAIMON un'unica nota di addebito (sulla base delle singole note di addebito ricevute dalle Associazioni Provinciali/Metropolitane LILT) e un unico prospetto riepilogativo (sulla base dei singoli prospetti riepilogativi ricevuti dalle Associazioni Provinciali/Metropolitane).

ACC B

Elenco sedi e ambulatori LILT

Alle

Da redigere su carta intestata della Associazione Provinciale/Metropolitana

Modulo di adesione Presidenti Associazioni Provinciali/Metropolitane LILT

Io sottoscritto.....nato a .....e residente in.....in qualità di legale rappresentante della LILT Associazione Provinciale di .....

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

**DICHIARO**

di aderire in toto al presente contratto tra la LILT ed Eudaimon (per conto di Snam) 2024/2026 avente ad oggetto "VISITE DI DIAGNOSI PRECOCE PRESSO GLI SPAZI PREVENZIONE DELLA LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE SAIPEM"

**oppure**

di aderire al presente contratto tra la LILT ed Eudaimon (per conto di Snam) 2024/2026 avente ad oggetto VISITE DI DIAGNOSI PRECOCE PRESSO GLI SPAZI PREVENZIONE DELLA LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE SAIPEM e di poter eseguire soltanto le visite - tra quelle previste dall'articolo 6 - di seguito specificate:

- 
- 
- 
- 
- 

Dichiaro, inoltre, che l'Associazione Provinciale/Metropolitana da me rappresentata è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla citata convenzione e di presentare – su eventuale richiesta da parte di Eudaimon – tutta la documentazione attestante il possesso di detti requisiti.

Luogo e data

In fede

Il Presidente

Si allega copia del documento di identità.



ALL D



energy to inspire the world

Spett.  
LILT  
Lega Italiana Per La Lotta Contro I Tumori  
Via A. Torlonia, 15 - 00161 Roma  
sede.lilt@pec.it

CC.  
Eudaimon S.p.A.  
Piazza Pietro Paietta Nedo, 2,  
13100 Vercelli VC

**Oggetto: Conferma autorizzazione Eudaimon SpA alla gestione della convenzione con LILT - Lega Italiana Per La Lotta Contro I Tumori**

In un'ottica di attenzione ai bisogni delle nostre persone e di continuità dei servizi offerti ai propri dipendenti, abbiamo identificato Eudaimon S.p.A. come nostro Provider per la gestione dei servizi e convenzioni in ambito welfare.

Con la presente, vi informiamo quindi, che abbiamo delegato Eudaimon S.p.A. a definire, contrattualizzare e gestire in tutte le fasi, per nostro conto, la convenzione con LILT "Lega Italiana Per La Lotta Contro I Tumori" per l'erogazione delle prestazioni di prevenzione oncologica in sostituzione della società Snam S.p.A. che fino ad oggi ha gestito direttamente tale convenzione.

Nello specifico Eudaimon S.p.A. di occuperà di:

- Definire e contrattualizzare l'accordo di erogazione servizi;
- Raccogliere le richieste degli utenti al servizio;
- Verificare le prestazioni richieste dai dipendenti;
- inoltrare le richieste alle sedi LILT coinvolte nell'erogazione delle prestazioni;
- Verificare e liquidare le prestazioni consumate da LILT.

Restiamo a disposizione.  
Cordiali saluti

Firma





**OGGETTO: ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELL'ART. 28 REG. UE 679/2016 NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI "....."**

TRA

L'Associazione Provinciale LILT di ....., di seguito "Titolare del trattamento", con sede in ....., Via ....., ....., rappresentata ai fini del presente atto dal **Presidente, Dott. ....**,

e

La LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, di seguito , con sede in Via Torlonia 15, 00161, in persona del Legale Rappresentante della Società (di seguito "Fornitore" o "Responsabile del trattamento")

PREMESSO CHE:

in forza del contratto di "....." stipulato con .... il ..... di seguito denominato il "Contratto", il Titolare del trattamento si avvale del supporto della LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Sede Centrale (di seguito il Responsabile del trattamento), con sede in Via Torlonia 15, 00161, **per il servizio di rendicontazione / gestione amministrativa** previsto nel suddetto contratto (di seguito, i "Servizi");

(A) l'espletamento di tali Servizi comporta il trattamento di dati personali, come definiti all'art. 4, 1) del Regolamento (UE) 2016/679;

(B) *"qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del Trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del Trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato"* (art. 28, co. 1, del Regolamento (UE) 2016/679);

(C) sulla base delle referenze e competenze del Responsabile del Trattamento in termini di conoscenza specialistica, affidabilità, risorse ed esperienza nel campo del Trattamento dei dati, nel contesto dell'erogazione di servizi simili a quelli previsti nel Contratto, il Titolare del trattamento ha condotto una positiva valutazione della idoneità e qualificazione del Fornitore a soddisfare, anche sotto il profilo della sicurezza, i necessari requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di Responsabile del Trattamento, relativamente alle specifiche attività di Trattamento di Dati Personali necessitate dall'esecuzione del Contratto;

(D) *"i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento"* (Art. 28, Co. 3, del Regolamento (UE) 2016/679)

(E) Con il presente accordo (di seguito l'"Accordo") il Titolare del trattamento intende dunque procedere alla nomina del Fornitore a Responsabile del Trattamento, impartendogli dettagliate istruzioni in merito.

Tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale del presente Accordo, tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

1. Il Fornitore è individuato e nominato quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del contratto in oggetto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy (D.lgs 196/2003), del Regolamento UE (nel seguito anche "*Normativa in tema di trattamento dei dati personali*") e delle istruzioni nel seguito fornite;

2. Il Responsabile presenta garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali;

3. La finalità del trattamento è l'esecuzione del contratto tra le parti per le attività specificate in oggetto;

4. Le categorie di dati personali trattati, riferiti al contratto in oggetto, sono dati pseudonimi consistenti in codici dei voucher che le Associazioni Provinciali trasmettono alla LILT per le finalità di rendicontazione / gestione amministrativa dei servizi derivanti dal contratto .....

5. Le categorie di interessati sono gli utenti, dipendenti delle società....., che si avvalgono della possibilità di effettuare visite di prevenzione oncologica;

6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:

a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;

b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Responsabile si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Responsabile deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;

d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:

- si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;

- ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;

- trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;

e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse;

f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento (UE) anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non

autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

g) laddove ne ricorrano le condizioni previste dal Regolamento (UE), su eventuale richiesta del Titolare, assiste quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento (UE) e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento (UE);

h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento (UE), tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento (UE);

i) assiste il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento (UE), in presenza delle condizioni ivi previste;

7. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento mette in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento (UE).

8. Il Responsabile del trattamento può ricorrere a sub-Responsabili del trattamento per gestire attività di trattamento specifiche, informando il Titolare del trattamento di ogni nuova nomina e/o sostituzione dei Responsabili.

9. I sub-Responsabili del trattamento devono rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportati in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento (UE). In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; il Titolare potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi.

10. Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua o dei sub-Responsabili.

11. Il Responsabile del trattamento assisterà il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE); qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti;

12. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica, da inviarsi all'indirizzo PEC del Titolare, è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE), per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile

del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento o di suoi sub-Responsabili;

13. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto;

14. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento (UE), oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso.

15. Il responsabile si impegna a restituire tutti i dati personali del Titolare dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento, salva la mera conservazione delle copie di quanto sia necessario ad assolvere ad eventuali obblighi legali di rendicontazione. All'atto della cessazione, per qualsiasi causa, delle operazioni di Trattamento da parte del *Responsabile del trattamento*, quest'ultimo, trascorsi 12 mesi, provvede alla integrale distruzione dei dati inerenti alla privacy, fatta eccezione per la documentazione amministrativa la cui tenuta è gestita in ottemperanza agli obblighi di conservazione stabiliti per legge.

16. Il Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "*Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema*";

17. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano esatti, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile;

18. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.

19. Il responsabile deve garantire l'osservanza, almeno per il livello M ("Minimo"), delle misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni come da Circolare AgID 2/2017 e degli aggiornamenti normativi sul tema.

In particolare, il Responsabile deve garantire il rispetto delle misure relative a

- backup e copie di sicurezza;
- protezione dei dati;
- valutazione e correzione continua delle vulnerabilità;
- difese contro i malware;
- uso appropriato delle prerogative di amministratore di sistema.

Il Responsabile deve ottemperare a tutti gli adempimenti di propria competenza.

Per il Titolare del Trattamento

Firma \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Trattamento

Firma \_\_\_\_\_





Da redigere su carta intestata della Associazione Provinciale/Metropolitana

Modulo di adesione Presidenti Associazioni Provinciali/Metropolitane LILT

Io sottoscritto.....nato a .....e residente in.....in qualità di legale rappresentante della LILT Associazione Provinciale di .....

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

**DICHIARO**

di aderire in toto al presente contratto tra la LILT ed Eudaimon (per conto di Snam) 2024/2026 avente ad oggetto "VISITE DI DIAGNOSI PRECOCE PRESSO GLI SPAZI PREVENZIONE DELLA LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE SNAM"

**oppure**

di aderire al presente contratto tra la LILT ed Eudaimon (per conto di Snam) 2024/2026 avente ad oggetto VISITE DI DIAGNOSI PRECOCE PRESSO GLI SPAZI PREVENZIONE DELLA LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE SNAM e di poter eseguire soltanto le visite - tra quelle previste dall'articolo 6 - di seguito specificate:

- 
- 
- 
- 
- 

Dichiaro, inoltre, che l'Associazione Provinciale/Metropolitana da me rappresentata è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla citata convenzione e di presentare – su eventuale richiesta da parte di Eudaimon – tutta la documentazione attestante il possesso di detti requisiti.

Luogo e data

In fede

Il Presidente

Si allega copia del documento di identità.

Protocollo	BAR	BENEVENTO	BOLOGNA	CATANZARO	FIRENZE	GENOVA
Pap Test						
Mammografia						
Eco-mammaria						
Sangue occulto nelle feci						
Pap Test con visita ginecologica						
Visita senologica						
ispezione cute-nei						
<b>Ispezione cavità orale</b>						
Esplorazione rettale						





Nome Sede	Zona	Regione	Comune
BARI	Sud	Puglia	BARI
BENEVENTO	Sud	Campania	BENEVENTO
BOLOGNA	Centro	Emilia Romagna	BOLOGNA
CATANZARO	Sud	Calabria	CATANZARO
FIRENZE	Centro	Toscana	FIRENZE
GENOVA	Nord	Liguria	GENOVA
LODI	Nord	Lombardia	LODI
MANTOVA	Nord	Lombardia	MANTOVA
MILANO MONZA BRIANZA	Nord	Lombardia	MILANO
NAPOLI	Sud	Campania	NAPOLI
PADOVA	Nord	Veneto	PADOVA
PAVIA	Nord	Lombardia	PAVIA
ROMA	Centro	Lazio	Roma
TERNI	Centro	Umbria	TERNI
TORINO	Nord	Piemonte	TORINO
VARESE	Nord	Lombardia	BUSTO A

Provincia	Codice_fiscale	Partita_Iva
BA	93195910729	
BN	92001560629	
BO	92049200378	
CZ	2091230793	2091230793
FI	94051880485	
GE	95041690108	
LO	92548270153	
MN	80029350203	
MI	80107930150	1682560154
NA	94180350632	
PD	3327360289	3327360289
PV	96042510188	
RM	97151980584	
TR	91026130558	
TO	97573900012	
VA	90020970126	

Indirizzo	Cap	Telefono
Corso Italia 187	70123	0805216157
VIA MARTIRI D'UNGHERIA,21	82100	0824313799
via Filippo Turati 67	40134	0514399148
via paparo, 11	88100	0961725026
viale D. GIANNOTTI, 23	50126	055.576939
Via B. Bosco 31/10	16121	0102530160
VIA SECONDO CREMONESI 10	26900	0371423052
Via Portichetto 9	46100	0376369177
Via Venezian, 1	20133	0249521
Via Mariano Semmola, c/o Istituto Tumori Napoli Fondazione G. Pascale	80131	0815466888
via Giusto de Menabuoi 64/3	35132	0498070205
Viale Montegrappa 15	27100	038227167
Via Nomentana 303	00162	06 88817637/47
Viale Trento n 50	05100	0744/431220
Via San Massimo 24	10123	011836626
P.ZA PLEBISCITO,1	21052	0331623002



Fax	Email
	bari@lilt.it
0824313799	liltbn@virgilio.it
0514399148	segreteria@legatumoribologna.it
	liltcz@libero.it
055.580152	info@legatumorifirenze.it
0102530176	info@legatumori.genova.it
0371423052	legatumorilodi@alice.it
	info@legatumori.mantova.it
022663484	info@legatumori.mi.it
0815466888	info@legatumorinapoli.it
0498075366	segreteria@liltpadova.it
	<a href="mailto:info@legatumori.pv.it">info@legatumori.pv.it</a>
688;817;646	info@legatumoriroma.it
	info@legatumoriditerni.it
011836626	legatumoritorino@libero.it
0331623002	segreteria@legatumorivarese.it